REPERTORIO N.175301 RACCOLTA N.38009

- VERBALE DI MODIFICA DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE -

- REPUBBLICA ITALIANA -

L'anno duemilaventisei, il giorno ventitrè del mese di giugno

- 23 giugno 2026 -

in Verona, nel mio studio alle ore 12.00 (dodici e zero minuti).

A richiesta dell'Associazione non riconosciuta denominata **"VERA Comunità energetica rinnovabile"** in forma abbreviata **"VERA CER"**, costituita in Italia, con sede legale in Verona (VR), Strada della Ferriera n.17, codice fiscale n. 93317960230.

Io sottoscritta Dottoressa CRISTIANA CASCONE, Notaio in Verona, con studio in Verona, Via dei Mutilati n. 4/F, iscritto nel Collegio Notarile di Verona, sono stata convocata per assistere, redigendone il relativo verbale, all'assemblea di detta associazione, riunita oggi in detto luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente concordato:

- ORDINE DEL GIORNO -

- proposta di modifica dello Statuto sociale ai fini dell'adeguamento e del riconoscimento della Comunità Energetica Rinnovabile ai sensi del D.Lgs. 199/2021 e della normativa vigente nonché ai fini del D.P.R. 361/2000;
- deliberazioni inerenti e conseguenti.

Io Notaio, constato la presenza della signora:

BIASI Giuseppe nato a Verona (VR) il giorno 19 agosto 1983, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della predetta associazione, della cui identità personale io Notaio sono certo.

Essa comparente, nella qualifica di cui sopra, a norma del vigente statuto, assume la presidenza dell'Assemblea e, dichiaratala aperta, constata e mi richiede di far risultare:

- che l'Assemblea stessa è regolarmente costituita in quanto risulta convenuto e presente esso comparente quale Presidente del Consiglio Direttivo nonché il Consigliere Davide Laraia collegato in videoconferenza; risulta assente il Consigliere Edoardo Atzei, seppur regolarmente convocato;
- che sono presenti in proprio e per delega n.13 (tredici) associati su n.17 (diciassette) totali, nella persona dei signori:

* Giuseppe Biasi in proprio e per delega di Francesco Fontana, Giampietro Sganzerla e "Carminati Tubi e Acciai srl", Davide Laraia collegato in videoconferenza, in proprio e per delega di Davide Volpe, "Immobiliare SBN srl", Antonietta Muraro e Chiara Gentili; Enrico Coraggia per la "Polim srl", Nicolò Oselini per "Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata" nonché Pietro Giuseppe Sartori collegato in videoconferenza, in proprio e per la "P srl".

Tutte le deleghe restano agli atti dell'associazione.
- che ha accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;
- che tutti i presenti si dichiarano informati degli argomenti posti all'Ordine del Giorno quindi l'Assemblea è validamente costituita nella forma prevista dalla legge ed espressamente ammessa dal vigente statuto, ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
Il Presidente prende la parola e illustra ai presenti le motivazioni che rendono necessario procedere alla modifica dello Statuto sociale.
In particolare, viene evidenziato che:
l'Associazione intende configurarsi formalmente quale Comunità Energetica Rinnovabile (CER), operando nel rispetto della normativa vigente in materia di produzione, condivisione ed autoconsumo collettivo di energia da fonti rinnovabili.
A tal fine, si rende necessario adeguare lo Statuto alle disposizioni previste dal D.Lgs. 199/2021, con particolare riferimento a:
- finalità prevalente non lucrativa;
- autonomia e partecipazione aperta e volontaria dei membri;
- esercizio dei poteri di controllo da parte di soggetti situati in prossimità degli impianti;
- previsione che i benefici ambientali, economici e sociali siano destinati prioritariamente ai membri o al territorio;
L'Associazione intende altresì avviare il percorso per l'ottenimento della personalità giuridica, ai sensi del D.P.R. 361/2000, mediante iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche, con conseguente autonomia patrimoniale perfetta.
Il Presidente procede quindi alla lettura integrale del nuovo testo statutario, come modificato evidenziando le principali modifiche concernenti:
- la denominazione, l'oggetto sociale, aggiornato con l'inserimento dello svolgimento delle attività con i principi di democraticità interna, uguaglianza degli associati, trasparenza gestionale, il divieto di distribuzione di utili; la disciplina dei diritti e doveri degli associati; la rappresentanza degli associati; la previsione di un patrimonio minimo adeguato ai fini del riconoscimento della personalità giuridica; l'adeguamento delle norme relative agli organi sociali ed alla responsabilità patrimoniale.
Il Presidente precisa che l'adeguamento statutario costituisce condizione necessaria per accedere agli incentivi previsti dalla normativa vigente e per garantire maggiore tutela patrimoniale agli associati.
L'Assemblea, udito quanto sopra proposto dal Presidente, dopo ampia discussione, all'unanimità, con i voti favorevoli

di tutti i presenti, nessuno contrario od astenuto,

- D E L I B E R A -

- di approvare integralmente il nuovo testo dello Statuto dell'associazione, coordinato con le dette modifiche testè deliberate, che viene consegnato a me Notaio per allegarlo al presente verbale, firmato come per legge, sotto la lettera **A)**, dispensato dal darne lettura;
- presentare domanda di riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 361/2000;
- di compiere tutti gli adempimenti necessari ai fini del riconoscimento quale Comunità Energetica Rinnovabile ai sensi del D.Lgs. 199/2021 e della normativa vigente.

Il comparente dà atto di essere stato informato da me Notaio, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196/2003 e del D.Lgs. n.231/2007, e di voler consentire, come consente, il trattamento dei propri dati personali (anche sensibili e/o giudiziari) per tutti i fini di legge.

Le spese del presente atto e dipendenti tutte sono a carico dell'Associazione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, previa delega al Presidente dell'Assemblea per apportare al presente verbale ed allegato statuto le eventuali modificazioni, integrazioni e soppressioni che venissero richieste dalle competenti Autorità, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea essendo le ore 12.30 (dodici e trenta minuti).

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto da me redatto e in assemblea letto alla comparente, che a mia interpellanza dichiaratolo conforme alla sua volontà, lo approva e sottoscrive con me Notaio alle ore 12.30 (dodici e trenta minuti).

Scritto da persona di mia fiducia parte a macchina come per legge, e da me Notaio completato su quattro pagine di un foglio rigato e bollato a norma di legge.

F.to Giuseppe Biasi

F.to Cristiana Cascone Notaio (L.S.N.)

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82, e ss. mm. ii., firmato digitalmente come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti.
F.to Cristiana Cascone Notaio

Allegato "A" all'atto Rep.175301

Statuto dell'Associazione Riconosciuta

VERA Comunità Energetica Rinnovabile – VERA CER

Art. 1 – Denominazione, sede, durata

1.1 L'Associazione denominata "VERA Comunità Energetica Rinnovabile", in forma abbreviata "VERA CER", già costituita quale associazione non riconosciuta, adotta il presente Statuto ai fini dell'acquisto della personalità giuridica ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice civile e del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, senza soluzione di continuità nei rapporti giuridici, patrimoniali e associativi in essere.

1.2 L'Associazione acquista la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel competente Registro delle persone giuridiche private e, dalla data dell'iscrizione, risponde delle obbligazioni assunte esclusivamente con il proprio patrimonio.

1.3 L'Associazione ha sede legale nel Comune di Verona (VR). Il Consiglio Direttivo può trasferire la sede all'interno del medesimo Comune con propria deliberazione, senza che ciò comporti modifica statutaria, fermo restando l'obbligo di comunicazione all'autorità competente.

1.4 L'Associazione opera quale unico soggetto giuridico della Comunità Energetica Rinnovabile e può costituire, attivare e gestire una pluralità di configurazioni territoriali CER, ciascuna individuata secondo i requisiti territoriali e tecnici previsti dalla normativa e dalla regolazione tempo per tempo vigenti.

1.5 Ai fini del presente Statuto, per "configurazioni territoriali CER", di seguito anche "configurazioni CER", si intendono le distinte configurazioni di autoconsumo diffuso facenti capo all'Associazione, ciascuna individuata in relazione all'area sottesa alla cabina primaria di riferimento e oggetto di distinta registrazione, attivazione e gestione nei confronti del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. e degli altri soggetti competenti.

Le configurazioni territoriali CER sono prive di autonoma soggettività giuridica, patrimoniale, organizzativa e decisionale e sono amministrate dagli organi dell'Associazione secondo le rispettive competenze.

1.6 L'Associazione può istituire o sopprimere sedi secondarie, delegazioni e uffici operativi in Italia, privi di autonoma soggettività giuridica e patrimoniale, quando ciò sia funzionale al perseguimento delle finalità statutarie, dandone comunicazione all'Assemblea alla prima riunione utile e, ove necessario, alle autorità competenti.

1.7 L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvi gli ulteriori casi previsti dalla legge, secondo le modalità previste dal presente Statuto.

1.8 L’Associazione è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale).

Art. 2 – Oggetto e scopo

2.1 L’Associazione, priva di scopo di lucro, opera quale Comunità Energetica Rinnovabile e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, contribuendo allo sviluppo sostenibile mediante la costituzione, l’attivazione e la gestione delle configurazioni territoriali CER facenti capo alla stessa, allo scopo di favorire la transizione energetica attraverso un modello collettivo di gestione e uso efficiente delle risorse energetiche, in coerenza con la normativa vigente.

2.2 L’oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici e/o sociali a livello di comunità ai propri associati o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari.

2.3 L’Associazione svolge la propria attività nel rispetto dei principi di democraticità interna, partecipazione aperta e volontaria, trasparenza gestionale, parità di trattamento e assenza di finalità speculative, perseguendo esclusivamente le finalità previste dal presente Statuto e dalla normativa vigente in materia di comunità energetiche rinnovabili.

2.4 L’Associazione si propone in particolare di:

promuovere l’autoconsumo di energia prodotta da fonti rinnovabili;

ridurre i costi energetici e contrastare la povertà energetica, con particolare attenzione alle fasce vulnerabili;

rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti energetici locali;

migliorare l’efficienza del sistema riducendo dispersioni e distanze di trasporto;

favorire coesione sociale, partecipazione comunitaria e diffusione di pratiche sostenibili;

valorizzare il territorio con iniziative ambientali, culturali ed economiche coerenti con lo scopo sociale;

stimolare la produzione e il consumo sostenibile di beni e servizi.

2.5 Per il raggiungimento degli scopi, l’Associazione può, nel rispetto delle leggi vigenti e senza scopo di lucro:

i. realizzare, gestire o avere la disponibilità di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, destinando l’energia prodotta alla condivisione;

ii. operare quale soggetto delegato responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa e dei relativi benefici economici, secondo quanto previsto dalla normativa e dalle

Regole Operative GSE applicabili;
iii. fungere da Referente nei confronti del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa e dalle Regole Operative applicabili, per l'accesso e la gestione dei servizi e dei benefici connessi alle configurazioni CER;
iv. gestire i flussi economici di pagamento e incasso verso il GSE, le imprese di vendita e altri soggetti coinvolti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dal presente Statuto e dal Regolamento interno;
v. stipulare, direttamente o per il tramite di operatori abilitati, contratti e accordi per il ritiro, la vendita o la valorizzazione dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete, inclusi il ritiro dedicato e gli accordi di compravendita di energia, nel rispetto della normativa vigente;
vi. favorire, ove previsto e reso operativo dalla normativa e dalla regolazione applicabile, lo scorporo in bolletta della quota di energia condivisa richiesto dai clienti domestici, senza pregiudizio per il diritto degli associati di scegliere liberamente il proprio venditore;
vii. promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili finalizzata all'utilizzo da parte degli associati, gli interventi integrati di domotica, gli interventi di efficienza energetica, nonché i servizi di ricarica dei veicoli elettrici a favore degli associati, l'assunzione del ruolo di società di vendita al dettaglio e l'offerta di servizi ancillari e di flessibilità, nel rispetto dell'oggetto sociale prevalente di cui all'art. 2.2 e della normativa vigente.
2.6 Sono consentite attività accessorie e strumentali ulteriori rispetto a quelle indicate al comma precedente, purché funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e compatibili con la normativa vigente.
2.7 L'Associazione e le configurazioni CER facenti capo alla stessa operano nel rispetto della normativa e della regolazione tempo per tempo vigenti, incluse le disposizioni del TIAD, le Regole Operative GSE, i codici di rete, le disposizioni relative alla connessione, alla misura e alla registrazione degli impianti, nonché le pertinenti norme tecniche CEI.
Art. 3 – Associati Ordinari, Sostenitori e ammissione
3.1 Il numero degli associati è illimitato. Possono essere associati i soggetti ammessi dalla normativa vigente in materia di comunità energetiche rinnovabili, tra cui le persone fisiche, PMI (piccole e medie imprese), anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi

di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale, nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e gli ulteriori soggetti ammessi dalla normativa tempo per tempo vigente.

3.2 Possono esercitare poteri di controllo i membri o associati che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui all'art. 31, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 199/2021.

3.3 Gli Associati Ordinari sono i soggetti ammessi dalla normativa vigente che partecipano ad almeno una configurazione territoriale CER facente capo all'Associazione, mediante uno o più punti di connessione o unità di produzione.

Il medesimo Associato Ordinario può partecipare a più configurazioni territoriali CER mediante punti di connessione o unità di produzione differenti, fermo restando che ciascun punto di connessione o unità di produzione può essere inserito in una sola configurazione alla volta.

3.4 Possono sostenere le attività dell'Associazione persone fisiche, enti e altri soggetti pubblici o privati mediante contributi, erogazioni liberali, attività volontarie o altre forme di collaborazione.

I Sostenitori non acquistano la qualità di associato, non sono iscritti nel libro degli associati, non hanno diritto di voto, non possono assumere cariche sociali, non sono computati nei quorum assembleari e non beneficiano degli incentivi o degli altri benefici economici derivanti dalle configurazioni CER.

3.5 Gli Associati Ordinari si distinguono ulteriormente in:

i. Fondatori, coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;

ii. Aggiunti, coloro ammessi successivamente.

Su proposta di almeno un Associato Fondatore, il Consiglio Direttivo, con deliberazione assunta a maggioranza semplice dei suoi componenti, può attribuire ad un Associato Aggiunto la qualifica di Associato Fondatore, qualora verifichi la sussistenza di requisiti di onorabilità, competenza e professionalità idonei a garantire un apporto significativo alla vita dell'Associazione. La qualifica di Associato Fondatore comporta il riconoscimento dei medesimi diritti e prerogative attribuiti agli Associati Fondatori dal presente Statuto.

Le prerogative attribuite agli Associati Fondatori possono essere esercitate esclusivamente dai Fondatori che possiedano i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dei poteri di controllo della CER.

Qualora non vi siano Associati Fondatori in possesso dei predetti requisiti, le relative prerogative sono esercitate dagli Associati Ordinari in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dei poteri di controllo della CER.

3.6 L'ammissione degli associati avviene su domanda conforme al modello predisposto dall'Associazione ed è deliberata dal Presidente, previa verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dal presente Statuto e dal Regolamento interno, con annotazione nel libro degli associati. Il Presidente informa il Consiglio Direttivo delle ammissioni disposte alla prima riunione utile e comunque con cadenza almeno trimestrale.

Il rigetto della domanda e le decisioni sulle domande dubbie, incomplete o contestate restano di competenza del Consiglio Direttivo. Il rigetto deve essere motivato e comunicato all'interessato entro trenta giorni dalla ricezione della domanda completa. L'ammissione non può essere irragionevolmente negata ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, dal presente Statuto e dal Regolamento interno.

3.7 L'Associazione può prevedere una quota associativa annuale, determinata dal Consiglio Direttivo nella misura e nelle modalità di versamento, entro l'importo massimo di Euro 100,00 per ciascun associato, nel rispetto dei principi di proporzionalità, trasparenza e parità di trattamento. La quota associativa non è trasferibile, non è rivalutabile e non è rimborsabile, neppure in caso di recesso, esclusione, cessazione della qualità di associato o scioglimento dell'Associazione.

Art. 4 – Diritti e doveri degli Associati Ordinari

4.1 Gli Associati Ordinari godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal presente Statuto, dal Regolamento interno e dalla normativa vigente. Gli Associati Fondatori beneficiano delle ulteriori prerogative espressamente previste dagli artt. 10.4 e 12.4 del presente Statuto, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dei poteri di controllo della Comunità Energetica Rinnovabile.

4.2 La qualifica di Associato Ordinario comporta i seguenti diritti:

a) partecipare all'Assemblea con diritto di voto, anche tramite delega, nei limiti previsti dal presente Statuto;

b) partecipare a una o più configurazioni territoriali CER mediante distinti punti di connessione o unità di produzione e beneficiare, ove spettanti, dei contributi, degli incentivi e degli altri benefici economici derivanti dalla condivisione dell'energia, nel rispetto del presente Statuto, del Regolamento interno e della normativa vigente;

c) eleggere e candidarsi negli organi sociali;

d) contribuire volontariamente, anche finanziariamente, ai progetti dell'Associazione.
4.3 La partecipazione degli Associati Ordinari alla Comunità Energetica Rinnovabile comporta il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere liberamente il proprio venditore. Gli Associati Ordinari possono uscire in ogni momento da una o più configurazioni territoriali CER alle quali partecipano, fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi equi e proporzionati, previamente concordati, per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.
4.4 Ciascun Associato Ordinario ha diritto a un solo voto in Assemblea, indipendentemente dal numero dei punti di connessione o delle unità di produzione di cui sia titolare e dal numero delle configurazioni territoriali CER alle quali partecipi, nel rispetto del principio "una testa, un voto".
4.5 Gli Associati Ordinari godono di pari diritti e sono soggetti ai medesimi doveri, ferme restando le prerogative espressamente attribuite agli Associati Fondatori dal presente Statuto. Gli Associati Ordinari sono tenuti a:
a) rispettare le norme del presente Statuto e i regolamenti adottati in conformità allo stesso;
b) uniformarsi alle deliberazioni dell'Assemblea e alle direttive del Consiglio Direttivo;
c) versare la quota associativa, ove prevista, secondo l'importo e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 3.7, nonché gli eventuali contributi legittimamente deliberati dagli organi competenti;
d) fornire le informazioni, i dati e la documentazione necessari alla partecipazione alle configurazioni territoriali CER e comunicare tempestivamente ogni variazione rilevante;
e) mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.
La violazione dei predetti doveri può comportare l'adozione dei provvedimenti previsti dal presente Statuto, nel rispetto del contraddittorio.
4.6 Gli Associati Ordinari conferiscono all'Associazione e, ove necessario, ai Referenti delle relative configurazioni, i mandati e le autorizzazioni richiesti dalla normativa vigente e dalle Regole Operative GSE.
Art. 5 – Perdita dei requisiti, sospensione, esclusione e recesso
5.1 La sopravvenuta perdita dei requisiti necessari per partecipare a una configurazione CER comporta la cessazione della partecipazione alla configurazione interessata. Qualora l'Associato Ordinario non partecipi più ad alcuna configurazione territoriale CER, cessa dalla qualità di associato, ferma la possibilità di proseguire il rapporto

con l’Associazione in qualità di Sostenitore. La perdita dei requisiti per l’esercizio dei poteri di controllo comporta la cessazione dei relativi poteri e delle eventuali cariche incompatibili, senza determinare automaticamente la perdita della qualità di associato.

5.2 Qualora, sulla base dei dati di misura disponibili, sia accertato un persistente e rilevante eccesso di produzione o di consumo riferibile a uno o più Associati Ordinari, tale da ridurre significativamente l’efficienza energetica o economica di una configurazione CER, il Consiglio Direttivo può adottare, previa comunicazione agli interessati, le misure di ottimizzazione previste dal Regolamento interno, definite secondo criteri oggettivi, trasparenti e proporzionati, inclusa, quale misura residuale e per il periodo strettamente necessario, la sospensione temporanea dalla configurazione, che non comporta, per la sua durata, la cessazione della qualità di associato prevista dall’art. 5.1.

5.3 La riammissione alla configurazione territoriale CER è disposta dal Consiglio Direttivo, previa verifica del venir meno delle cause che hanno determinato la sospensione e nel rispetto della normativa applicabile.

5.4 La perdita dei requisiti, la cessazione della qualità di associato, la sospensione e la riammissione alla configurazione territoriale CER sono deliberate dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato. La relativa attività istruttoria può essere affidata a un Consigliere o a un soggetto incaricato, restando la decisione finale di competenza del Consiglio Direttivo.

5.5 L’associato può essere escluso dall’Associazione, per gravi motivi, con deliberazione motivata dell’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, nei seguenti casi:

a) grave o reiterata violazione dello Statuto, dei regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;

b) morosità protratta oltre sessanta giorni nel versamento della quota associativa o di altri contributi, se dovuti, previa formale diffida;

c) perdita definitiva dei requisiti soggettivi richiesti dalla normativa vigente per assumere o mantenere la qualità di Associato Ordinario;

d) comportamento gravemente contrario alle finalità dell’Associazione o idoneo ad arrecare un rilevante danno patrimoniale, organizzativo o reputazionale alla stessa.

5.6 Prima dell’adozione dei provvedimenti di accertamento della perdita dei requisiti, cessazione della qualità di associato, sospensione o esclusione, l’interessato è informato per iscritto dei relativi motivi e può presentare osservazioni o chiedere di essere sentito entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione.

5.7 La deliberazione di esclusione è comunicata per iscritto

all’interessato. L’associato può impugnarla dinanzi all’autorità giudiziaria entro sei mesi dalla relativa comunicazione, ai sensi dell’art. 24 del Codice civile.
5.8 L’Associato Ordinario può comunicare in qualsiasi momento il recesso dall’Associazione, con effetti secondo i termini previsti dalla legge, e può uscire in ogni momento da una o più configurazioni territoriali CER alle quali partecipa, secondo le modalità previste dal Regolamento interno. In caso di uscita dall’ultima configurazione, si applica quanto previsto dall’art. 5.1.
5.9 Con la cessazione della qualità di associato vengono meno i diritti connessi al rapporto associativo, restando ferme le obbligazioni già maturate verso l’Associazione e quanto previsto dall’art. 22.
Art. 6 – Regolamento tra associati e gestione incentivi
6.1 Il Regolamento interno disciplina le modalità operative tra gli associati, il funzionamento delle configurazioni territoriali CER, la gestione dell’energia condivisa e dei relativi benefici economici, in conformità alla normativa e alla regolazione tempo per tempo vigenti.
6.2 È predisposto dal Consiglio Direttivo e diventa vincolante dopo l’approvazione dell’Assemblea straordinaria con i quorum previsti dal presente Statuto.
6.3 Le modifiche del Regolamento interno che incidono sui diritti soggettivi degli associati sono riservate all’Assemblea straordinaria. Le modifiche meramente organizzative, applicative o attuative, nonché gli adeguamenti strettamente necessari per conformarsi a disposizioni normative, regolatorie, tecniche o alle Regole Operative GSE sopravvenute, sono deliberate dal Consiglio Direttivo, con obbligo di informarne la prima Assemblea utile, purché non comportino scelte discrezionali incidenti sui diritti degli associati.
6.4 Il Regolamento interno si applica a tutte le configurazioni territoriali CER facenti capo all’Associazione e ne disciplina il funzionamento operativo, i rapporti con gli associati e il raccordo con gli organi dell’Associazione.
6.5 Il Regolamento disciplina in particolare:
a) criteri e modalità di riparto dei benefici economici derivanti dall’energia condivisa;
b) attribuzione, liquidazione e trasparenza degli incentivi;
c) copertura dei costi di gestione e trattenute, se previste;
d) destinazione degli incentivi eccedentari;
e) obblighi connessi al mandato, ai dati di consumo e produzione, alla contabilità GSE.
6.6 Il Regolamento disciplina la ripartizione dei benefici derivanti dalla condivisione dell’energia nel rispetto della normativa e delle Regole Operative GSE tempo per tempo vigenti. L’eventuale importo della tariffa premio

eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Appendice B, ivi indicato, dai provvedimenti attuativi del D.Lgs. n. 199/2021, e s.m.i., è destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione. Il valore soglia di cui al precedente comma dovrà essere determinato in conformità ai valori definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Articolo 7 – Organi dell'Associazione

7.1 Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) l'Organo di Controllo e il Revisore, ove nominati ai sensi della legge e del presente Statuto.

Articolo 8 – Composizione e funzioni dell'Assemblea

8.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, indirizza l'attività sociale e rappresenta la totalità degli associati. Le deliberazioni, adottate in conformità alla legge e al presente Statuto, vincolano tutti gli associati, compresi gli assenti e i dissenzienti. È garantito agli Associati Ordinari il diritto di partecipare, intervenire e votare secondo quanto previsto dal presente Statuto.

8.2 In sede ordinaria, l'Assemblea:

a) definisce le linee generali programmatiche dell'Associazione;

b) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e il Presidente, nonché l'Organo di Controllo e il Revisore legale dei conti, ove previsti dalla legge o ritenuti opportuni, determinandone gli eventuali compensi in conformità alla normativa vigente;

c) esamina e approva il bilancio d'esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo;

d) determina, su proposta del Consiglio Direttivo, l'ammontare del contributo di ammissione, degli eventuali contributi straordinari e degli eventuali corrispettivi equi e proporzionati connessi all'uscita anticipata dalle configurazioni CER, se previsti;

e) delibera sulle proposte riguardanti l'acquisto e l'alienazione di beni immobili e sugli ulteriori atti espressamente riservati alla sua competenza dal presente Statuto;

f) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto, nonché su ogni argomento di interesse generale sottoposto dal Consiglio Direttivo.

In sede straordinaria, l'Assemblea delibera sulle modifiche dello Statuto e sulle modifiche dei Regolamenti interni riservate alla sua competenza ai sensi dell'art. 6.3, sulla

trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, nonché sullo scioglimento della stessa, provvedendo alla nomina di uno o più liquidatori e alla determinazione dei relativi poteri.

Articolo 9 – Convocazione dell'Assemblea

9.1 L'Assemblea è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, nonché ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati. In caso di inerzia, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

9.2 La convocazione avviene mediante avviso scritto, inviato tramite lettera raccomandata, posta elettronica ordinaria o posta elettronica certificata (PEC), almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.

9.3 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo, anche virtuale, in cui si terrà l'Assemblea e deve essere inviato con modalità idonee a documentarne la trasmissione e, ove richiesto, la ricezione.

9.4 Le riunioni possono svolgersi validamente anche in teleconferenza o videoconferenza, a condizione che:

a) sia possibile identificare con certezza i partecipanti;

b) sia garantita a ciascun associato la possibilità di intervenire e, ove titolare del relativo diritto, di votare in tempo reale;

c) sia assicurata la regolare verbalizzazione della seduta.

9.5 In tali casi, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente o il segretario verbalizzante.

Articolo 10 – Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

10.1 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso dalla prima, è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

10.2 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli associati aventi diritto di voto presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle riguardanti la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto, ai sensi dell'art. 21 del Codice civile.

10.3 Per le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria si applica l'art. 21 c.c.:

a) per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

b) per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

10.4 Le deliberazioni di cui al comma precedente richiedono altresì il voto favorevole della maggioranza degli Associati Ordinari Fondatori presenti e aventi diritto di voto. Qualora non vi siano Associati Ordinari Fondatori legittimati all'esercizio dei poteri di controllo della CER, le deliberazioni richiedono altresì il voto favorevole della maggioranza degli Associati Ordinari presenti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dei poteri di controllo della CER.
10.5 Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti gli associati, secondo quanto previsto dal presente Statuto. Il diritto di voto spetta agli Associati Ordinari in regola con gli obblighi associativi e con il versamento della quota associativa, ove prevista. Ciascun Associato Ordinario dispone di un solo voto.
10.6 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata dall'Assemblea stessa.
10.7 Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, ove nominato, e conservato a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.
Il verbale costituisce documento dell'Associazione ai fini della tenuta dei libri sociali e degli eventuali adempimenti di deposito, comunicazione o pubblicità previsti dalla legge.
Articolo 11 – Rappresentanza degli associati in Assemblea
11.1 Ogni Associato Ordinario avente diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, nei limiti previsti dal presente Statuto.
11.2 L'Associato Ordinario persona fisica può farsi rappresentare da un altro Associato Ordinario avente diritto di voto oppure da un soggetto terzo appositamente delegato, anche non associato.
11.3 L'Associato Ordinario diverso dalla persona fisica partecipa all'Assemblea tramite il proprio legale rappresentante oppure tramite un componente del proprio organo di amministrazione, un procuratore, un dipendente o altro soggetto munito di idonei poteri rappresentativi o di apposita delega scritta.
11.4 Il delegato esercita il voto esclusivamente in nome e per conto dell'Associato Ordinario delegante e nei limiti della delega ricevuta, senza acquisire alcun diritto di voto autonomo né, ove non associato, la qualità di associato dell'Associazione. La delega non può essere utilizzata in modo da eludere il principio di autonomia dell'Associazione, il principio "una testa, un voto" o la riserva dell'esercizio dei poteri di controllo ai soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente e del presente Statuto.
11.5 Nessun soggetto, associato o terzo, può rappresentare

per delega più di cinque Associati Ordinari aventi diritto di voto.
11.6 La delega deve essere conferita per iscritto, deve indicare la data dell'Assemblea per la quale è rilasciata, l'identità del delegante e del delegato e, ove ritenuto opportuno dal delegante, eventuali istruzioni di voto. La delega è conservata agli atti dell'Associazione.
11.7 Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità delle deleghe e può escludere quelle manifestamente irregolari, incomplete o incompatibili con la legge, con il presente Statuto o con l'autonomia dell'Associazione.
11.8 Le deleghe raccolte per assemblee tenute con atto pubblico devono essere trasmesse al pubblico ufficiale incaricato in tempo utile per i controlli preliminari.
Articolo 12 – Composizione e durata del Consiglio Direttivo
12.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea.
12.2 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, secondo quanto stabilito di volta in volta dall'Assemblea.
12.3 Le cariche di componente del Consiglio Direttivo possono essere svolte a titolo oneroso. Ai Consiglieri possono essere riconosciuti un compenso o un'indennità di funzione, determinati dall'Assemblea nel rispetto della normativa vigente e dei principi di proporzionalità, oltre al rimborso delle spese documentate sostenute nello svolgimento dell'incarico.
12.4 I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea nel rispetto del seguente criterio di rappresentanza:
a) almeno la maggioranza dei componenti e il Presidente sono scelti tra gli Associati Ordinari Fondatori in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dei poteri di controllo della CER;
b) gli ulteriori componenti possono essere scelti tra gli Associati Ordinari Aggiunti aventi diritto di voto.
Qualora non vi siano Associati Fondatori in possesso dei predetti requisiti, i componenti e il Presidente sono scelti tra gli associati legittimati all'esercizio dei poteri di controllo, secondo quanto previsto dall'art. 3.5.
12.5 L'Assemblea nomina il Presidente, scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 12.4.
12.6 Il Consiglio Direttivo può nominare, tra i propri componenti, un Vicepresidente. Può inoltre nominare un Segretario e un Tesoriere, anche tra soggetti esterni al Consiglio.
12.7 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi, decorrenti dalla data dell'Assemblea che lo elegge fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo

alla nomina. I suoi componenti sono rieleggibili senza limiti di mandato.
12.8 In caso di cessazione di un Consigliere per qualsiasi causa, il Presidente, o chi ne fa le veci, convoca l'Assemblea per eleggere il sostituto, che resta in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo rimane validamente insediato purché permanga la maggioranza dei suoi componenti in carica.
12.9 In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, questo rimane in carica esclusivamente per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Consiglio.
L'intero Consiglio Direttivo si considera dimissionario qualora cessi dalla carica, per dimissioni o altra causa, la maggioranza dei suoi componenti.
In tali casi, il Presidente deve convocare senza indugio l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
12.10 Il Consigliere assente, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive o a sei riunioni nell'arco di un anno è dichiarato decaduto.
La dichiarazione di decadenza è adottata con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo ed è comunicata all'interessato.
Articolo 13 – Funzioni e compiti del Consiglio Direttivo
13.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed esercita tutti i poteri necessari per lo svolgimento dell'attività sociale e per il perseguimento delle finalità statutarie, ad eccezione di quelli riservati dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea.
13.2 Il Consiglio Direttivo ha in particolare i seguenti compiti:
a) sottoporre all'Assemblea proposte, mozioni e indirizzi operativi;
b) dare esecuzione alle deliberazioni assembleari;
c) predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti;
d) predisporre il progetto di bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
e) ratificare i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
f) deliberare su ogni questione riguardante l'attività dell'Associazione, nel rispetto delle finalità statutarie e delle direttive assembleari;
g) deliberare sul rigetto delle domande di ammissione, nonché sulle domande dubbie, incomplete o contestate, secondo quanto previsto dall'art. 3.6 del presente Statuto;
h) determinare annualmente la quota associativa ordinaria entro il limite massimo previsto dall'art. 3.7;
i) prendere atto delle configurazioni territoriali CER costituite o attivate dal Presidente ai sensi dell'art. 16.6

e deliberare sulle ulteriori questioni che eccedano le competenze attribuite al Presidente dal presente Statuto;
j) verificare la permanenza dei requisiti degli associati e adottare i provvedimenti conseguenti;
k) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione a enti o istituzioni pubbliche o private rilevanti per l'attività sociale, designandone i rappresentanti;
l) provvedere all'avvio, gestione e cessazione di rapporti di collaborazione, lavoro dipendente e incarichi professionali, anche se conferiti a componenti del Consiglio Direttivo o a soggetti ad essi correlati, nel rispetto della normativa vigente;
m) conferire mandati o incarichi a soggetti terzi per specifici atti o categorie di atti;
n) individuare il soggetto ammesso dalla normativa vigente cui conferire il mandato necessario per i rapporti con il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., secondo le modalità previste dalle Regole Operative applicabili;
o) predisporre il Regolamento interno e deliberarne le modifiche rientranti nella propria competenza ai sensi dell'art. 6.3, con obbligo di informarne la prima Assemblea utile;
p) deliberare, in attuazione della normativa vigente e dei criteri stabiliti dal Regolamento interno, l'impiego della tariffa premio eccedentaria e la sua destinazione ai soggetti o alle finalità ammesse;
q) deliberare sull'accettazione di contributi, finanziamenti, donazioni, lasciti ed erogazioni liberali;
r) deliberare gli acquisti e le alienazioni di beni mobili e dare esecuzione alle deliberazioni assembleari relative ai beni immobili o agli altri atti riservati all'Assemblea;
s) deliberare in merito ai rimborsi delle spese vive documentate sostenute nell'interesse dell'Associazione;
t) deliberare la stipulazione di mutui, aperture di credito e operazioni bancarie utili al raggiungimento delle finalità istituzionali;
u) compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione non espressamente riservati all'Assemblea.
Nei casi di conferimento di incarichi, rapporti di collaborazione, mandati o altri rapporti onerosi a componenti del Consiglio Direttivo o a soggetti ad essi correlati, il Consigliere interessato comunica preventivamente il proprio interesse, non partecipa alla discussione e si astiene dal voto; i corrispettivi devono essere congrui e in linea con i valori di mercato.
Restano ferme le competenze riservate all'Assemblea e agli altri organi sociali dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento interno.
Articolo 14 – Convocazione del Consiglio Direttivo

14.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando ne facciano richiesta almeno due dei suoi componenti.
14.2 La convocazione deve essere effettuata per iscritto, mediante strumenti idonei a documentarne la trasmissione, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.
14.3 Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può essere effettuata con un preavviso minimo di due giorni.
14.4 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, anche virtuale, in cui si terrà la riunione.
14.5 Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi validamente anche in teleconferenza o videoconferenza, a condizione che:
a) sia possibile identificare con certezza i partecipanti;
b) a tutti sia consentito di intervenire, discutere e votare in tempo reale;
c) sia possibile la trasmissione e ricezione di documenti;
d) sia assicurata la regolare verbalizzazione.
14.6 In tali casi, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente o il segretario verbalizzante.
Articolo 15 – Costituzione e deliberazioni del Consiglio Direttivo
15.1 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.
15.2 Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, salvo che lo stesso sia tenuto ad astenersi.
15.3 Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della seduta, ove nominato, e trascritto nel libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
15.4 I Consiglieri sono tenuti a rispettare il dovere di riservatezza in ordine alle discussioni e alle decisioni assunte.
La diffusione all'esterno di informazioni è consentita previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, fatti salvi gli obblighi di legge e le comunicazioni necessarie allo svolgimento delle attività dell'Associazione.
15.5 Il Consiglio Direttivo può invitare, a scopo consultivo, soggetti terzi esperti nelle materie oggetto di discussione.
15.6 Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni consultive o di studio, composte da associati o da soggetti esterni, incaricate di supportarne l'attività.
15.7 Per il compimento di specifici atti o categorie di atti, il Consiglio Direttivo può conferire, tramite il

Presidente, appositi mandati anche a soggetti terzi estranei all'Associazione.

Articolo 16 – Presidente

16.1 Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo.

16.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza comprende gli atti di ordinaria amministrazione; gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione richiedono la preventiva deliberazione dell'organo competente secondo la legge e il presente Statuto.

16.3 Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, curandone il regolare svolgimento e vigilando sul rispetto delle norme statutarie.

16.4 In caso di necessità e urgenza, il Presidente può adottare provvedimenti rientranti nella competenza del Consiglio Direttivo, purché non riservati dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio stesso.

16.5 Il Presidente può delegare a uno o più Consiglieri o a soggetti terzi il compimento di specifici atti o categorie di atti rientranti nelle competenze e nei poteri attribuitigli dalla legge e dal presente Statuto. Le deleghe devono risultare da atto scritto e sono annotate nel libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

16.6 Il Presidente delibera la costituzione e l'attivazione delle configurazioni territoriali CER facenti capo all'Associazione e compie gli atti conseguenti, inclusi gli adempimenti necessari per la relativa registrazione e gestione nei confronti del GSE e degli altri soggetti competenti. Il Presidente ne informa il Consiglio Direttivo alla prima riunione utile e comunque con cadenza almeno trimestrale.

16.7 In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vicepresidente, ove nominato, o, in mancanza, da altro soggetto designato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 17 – Organo di Controllo e Revisore

17.1 L'Organo di Controllo, qualora nominato, è composto da uno o tre membri effettivi, designati dall'Assemblea.

17.2 In caso di composizione collegiale, l'Assemblea nomina anche il Presidente dell'Organo di Controllo.

17.3 I componenti dell'Organo di Controllo devono possedere requisiti di onorabilità e professionalità adeguati all'incarico.

17.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sulla corretta amministrazione e sulla legittimità delle deliberazioni degli organi

dell'Associazione.
17.5 Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Organo di Controllo ha diritto di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi sociali.
17.6 I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
Articolo 18 – Revisione dei conti
18.1 L'Assemblea può nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nei rispettivi registri.
18.2 La funzione di revisione legale può essere attribuita all'Organo di Controllo, qualora nominato; in tal caso i suoi membri devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.
18.3 Il Revisore, ove nominato, redige la relazione sul bilancio d'esercizio, che è depositata presso la sede dell'Associazione almeno otto giorni prima dell'Assemblea convocata per la relativa approvazione.
18.4 Il Revisore, o l'Organo di Controllo quando svolga tale funzione, esercita il controllo contabile secondo la normativa vigente e risponde direttamente all'Assemblea.
Articolo 19 – Esercizio sociale e approvazione dei bilanci
19.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
19.2 Il bilancio, con i relativi allegati, resta depositato presso la sede dell'Associazione negli otto giorni precedenti l'Assemblea chiamata ad approvarlo, affinché ogni associato possa prenderne visione.
19.3 Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Consiglio Direttivo predispone il progetto di bilancio d'esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.
19.4 Il bilancio o la relativa relazione illustrativa evidenziano separatamente gli incentivi e gli altri benefici economici ricevuti, le somme spettanti agli associati o destinate a specifiche finalità, i costi di gestione e gli eventuali importi vincolati.
19.5 Il bilancio è redatto e approvato secondo i principi contabili applicabili e le disposizioni normative vigenti, indipendentemente dall'accesso dell'Associazione ai servizi e ai benefici riconosciuti dal GSE.
19.6 Il bilancio approvato è depositato presso il competente Registro delle persone giuridiche private esclusivamente nei casi e con le modalità previsti dalla normativa applicabile.
Articolo 20 – Entrate dell'Associazione
20.1 L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
a) contributi di ammissione e quote associative, se previsti, determinati secondo le competenze stabilite dal presente Statuto;
b) incentivi, contributi, corrispettivi e altre somme

erogate dal GSE o da altri soggetti competenti, da gestire e destinare secondo la normativa vigente, il presente Statuto e il Regolamento interno;
c) eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea;
d) erogazioni liberali, donazioni, legati e lasciti di associati e terzi;
e) contributi e finanziamenti provenienti da Stato, Regioni, enti locali, Unione europea, organismi internazionali o istituzioni pubbliche, anche se finalizzati a specifici programmi coerenti con le finalità statutarie;
f) contributi e corrispettivi di soggetti privati, enti, società, associazioni e istituzioni, anche nell'ambito di convenzioni o collaborazioni;
g) entrate derivanti dall'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella disponibilità dell'Associazione o detenuti ad altro titolo, incluse le somme derivanti dalla vendita o dal ritiro dell'energia prodotta;
h) proventi derivanti dalla gestione del patrimonio e da eventuali attività accessorie consentite dalla legge;
i) ogni altra entrata compatibile con le finalità statutarie e idonea ad incrementare l'attivo sociale.
20.2 Le somme provenienti dall'alienazione di beni acquisiti mediante donazioni, lasciti o altre liberalità sono destinate nel rispetto degli eventuali vincoli apposti dal disponente e delle deliberazioni degli organi competenti.
Articolo 21 – Patrimonio dell'Associazione e fondo di dotazione indisponibile
21.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione, dalle erogazioni, donazioni e lasciti destinati a patrimonio e da ogni altra risorsa a esso espressamente destinata.
21.2 È istituito un fondo di dotazione indisponibile pari a Euro 15.000,00, costituito mediante deposito in denaro intestato all'Associazione, come risultante dalla documentazione allegata all'istanza di riconoscimento ai fini dell'iscrizione nel competente Registro delle persone giuridiche private.
21.3 Il fondo di dotazione è indisponibile, non distribuibile e non rimborsabile agli associati o ai fondatori ed è destinato a garanzia dei terzi e al perseguimento delle finalità istituzionali. Esso non può essere dato in pegno, vincolato a garanzia o comunque utilizzato, anche indirettamente, per rimborsare conferimenti o attribuire vantaggi patrimoniali agli associati o ai fondatori.
21.4 L'Associazione assicura la conservazione del fondo di dotazione indisponibile e monitora costantemente l'adeguatezza del proprio patrimonio rispetto alle

obbligazioni assunte e alle attività esercitate.
21.5 Non possono essere compiute operazioni che riducano, vincolino o compromettano il fondo di dotazione, salvo quanto espressamente consentito dalla normativa applicabile e, ove necessario, previa autorizzazione dell'autorità competente.
21.6 Qualora il patrimonio netto o il fondo di dotazione risultino inferiori all'importo previsto dal presente Statuto o a quello richiesto dalla normativa applicabile, il Consiglio Direttivo convoca senza indugio l'Assemblea affinché adotti le necessarie misure di reintegro o gli ulteriori provvedimenti opportuni.
21.7 Eventuali variazioni dell'importo patrimoniale richiesto dalla normativa o dall'autorità competente sono recepite mediante modifica statutaria, ove necessaria, deliberata dall'Assemblea con i quorum previsti dalla legge e dal presente Statuto.
Articolo 22 – Diritti degli associati al patrimonio sociale
22.1 L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento dell'eventuale quota associativa e degli eventuali contributi legittimamente deliberati dagli organi competenti secondo il presente Statuto.
22.2 Gli associati possono effettuare versamenti volontari a titolo di liberalità, contributo o incremento patrimoniale.
22.3 I versamenti effettuati ai titoli indicati al precedente comma e le quote associative sono a fondo perduto, non sono rivalutabili né ripetibili e non attribuiscono diritti sul patrimonio dell'Associazione.
22.4 In caso di scioglimento dell'Associazione o di morte, recesso o esclusione dell'associato, non è previsto alcun rimborso delle somme versate ai titoli indicati al precedente comma.
22.5 Le posizioni associative non possono essere trasmesse a terzi né per atto tra vivi né per successione mortis causa, a titolo universale o particolare.
Articolo 23 – Avanzo di gestione e destinazione degli incentivi per la condivisione dell'energia
23.1 Gli avanzi di gestione sono destinati al perseguimento delle finalità istituzionali, al rafforzamento del patrimonio e al finanziamento delle attività dell'Associazione, secondo le deliberazioni degli organi competenti.
23.2 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale agli associati, salvo l'attribuzione dei benefici economici derivanti dalle configurazioni CER nei limiti e secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.
23.3 Gli incentivi e gli altri benefici economici riconosciuti dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.

in relazione alla condivisione dell'energia sono attribuiti o destinati secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente, dal Regolamento interno e dalle deliberazioni degli organi competenti. Le somme spettanti agli associati o destinate alle finalità previste dalla normativa applicabile non costituiscono distribuzione di utili né attribuzione di avanzi di gestione, bensì attribuzione o destinazione di benefici economici derivanti dalla partecipazione alle configurazioni di autoconsumo diffuso. Tali somme sono rilevate contabilmente nel rispetto del principio di competenza e dei principi contabili applicabili.

Articolo 24 – Mediazione

24.1 Qualsiasi controversia tra gli associati, ovvero tra gli associati e l'Associazione, avente a oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, è preliminarmente sottoposta a tentativo di mediazione, fatti salvi i provvedimenti cautelari, urgenti o comunque non differibili.

24.2 Il tentativo di mediazione si svolge presso un organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro, individuato dal Consiglio Direttivo, secondo il regolamento dell'organismo prescelto.

24.3 Restano ferme le disposizioni inderogabili di legge e il diritto delle parti di rivolgersi all'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 25 – Collaborazioni

25.1 L'Associazione può avvalersi della collaborazione di prestatori di lavoro autonomo, consulenti e soggetti con specifiche competenze nei settori di interesse, in particolare:

sviluppo e gestione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

efficienza energetica;

energy management e servizi energetici.

25.2 I contratti di collaborazione e consulenza devono essere previamente deliberati dal Consiglio Direttivo, che autorizza il Presidente alla loro sottoscrizione.

25.3 Gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto dei principi di corretta amministrazione, congruità dei corrispettivi, trasparenza e compatibilità con le risorse disponibili dell'Associazione.

Articolo 26 – Convenzioni e rapporti con altri enti e soggetti

26.1 Le convenzioni tra l'Associazione ed enti pubblici o privati sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che autorizza il Presidente o un suo delegato a compiere tutti gli atti necessari alla stipula e alla successiva attuazione.

26.2 Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione, a cura del Presidente.

26.3 L'Associazione può partecipare e collaborare con enti e

soggetti pubblici o privati per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e statutarie.

Articolo 27 – Libri sociali

27.1 L'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

a) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

b) libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea, nel quale sono trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

d) libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e del Revisore legale, ove nominati.

27.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente, secondo modalità idonee a tutelare la riservatezza, i dati personali e gli interessi dell'Associazione e degli altri associati.

27.3 L'esame avviene presso la sede dell'Associazione, con facoltà per l'associato richiedente di estrarre copia o ottenere estratti.

Articolo 28 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

28.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea in sede straordinaria con i quorum previsti dagli artt. 10.3 e 10.4 del presente Statuto.

28.2 In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e le modalità di liquidazione.

28.3 Il patrimonio residuo, dedotte le passività, è devoluto, secondo la deliberazione dell'Assemblea e nel rispetto delle indicazioni dell'autorità competente, a enti privi di scopo di lucro aventi finalità analoghe o affini, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. È in ogni caso esclusa qualsiasi devoluzione, diretta o indiretta, a favore degli associati.

Articolo 29 – Disposizioni finali

29.1 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice civile, del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, della normativa vigente in materia di comunità energetiche rinnovabili e delle ulteriori disposizioni applicabili.

F.to Giuseppe Biasi

F.to Cristiana Cascone Notaio (L.S.N.)